

COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA

STATUTO

Delibera n. 15 del 27/4/2004.

TITOLO I - Principi generali

Capo I - Caratteristiche costitutive

Art. 1 Comune di San Quirico d'Orcia

1. Il Comune di San Quirico d'Orcia è un ente locale autonomo, costituito su base territoriale, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo i principi fissati dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la propria comunità curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

Art. 2 Elementi costitutivi

1. Sono elementi costitutivi del Comune di San Quirico d'Orcia il territorio, la popolazione, la personalità giuridica, lo Statuto.

Art. 3 Territorio

1. Il Comune di San Quirico d'Orcia comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all'art.9 della L.24.12.1954 n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende la frazione di Bagno Vignoni e il capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

Art. 4 Popolazione

1. La popolazione del Comune è costituita dalle persone residenti, stabilmente appartenenti alla comunità di San Quirico d'Orcia e partecipi dei diritti e dei doveri che tale condizione comporta, dalle persone presenti sul territorio Comunale e dalle persone iscritte all'anagrafe Comunale dei residenti all'estero.

Art. 5 Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Il Comune ha come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.01.1962 come appresso descritto: "Palato d'oro e di rosso di sei pezzi" ornamenti esteriore da Comune.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del proprio gonfalone concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.03.1962, così descritto: " drappo palato d'oro e di rosso di sei pezzi, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma Comunale con l'iscrizione centrale in argento con la dicitura COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA. Le parti di metallo ed i cordoni saranno

argentati, l'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome, cravatta e nastri tricolori nazionali fregiati d'argento".

3. Nell'uso del Gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 03.06.1986.

4. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

6. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art. 6 Sede

1. La sede ufficiale del Comune è nella residenza municipale, ubicata nel capoluogo di San Quirico d'Orcia in Piazza Chigi n. 2.

2. Deve intendersi per casa Comunale ai sensi dell'art. 106 del codice civile anche Palazzo Chigi Zondadari, posto nel capoluogo in P.zza Chigi, n° 2.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare le modifiche in relazione alla sede legale.

Capo II – Finalità

Art. 7 Obiettivi preminenti

1. Gli obiettivi preminenti del Comune sono costituiti dallo sviluppo sociale, culturale ed economico, fondato sui principi di pace, libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale, finalizzati alla piena affermazione dei valori umani ed alla salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle sue risorse.

2. Il Comune riconosce le differenze e persegue una politica di promozione delle pari dignità di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione, cultura e condizioni socio-economiche.

Art. 8 Tutela dei diritti

1. Il Comune riconosce i diritti dei cittadini e delle formazioni sociali, rimuove gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione e garantisce il rispetto delle minoranze, orientando la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione ed adotta nello svolgimento della sua attività azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 9 Compiti istituzionali

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative - salvo quelle attribuite per Legge ad altri soggetti - che riguardano la popolazione ed il territorio Comunale.

2. Le funzioni che estendono i loro effetti ad altre comunità, connesse ad attività e dimensione sopra o pluri Comunale, sono disciplinate dagli istituti che regolano i rapporti di collaborazione e cooperazione tra enti.

3. Il Comune adempie ai compiti di competenza statale ad esso attribuiti dalla Legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Siena.

Art. 10 Cittadinanza onoraria.

1. Il Comune di San Quirico d'Orcia può conferire a persone che si sono particolarmente distinte nell'ambito della vita civile, sociale, culturale o scientifica o in

altri settori o materie, la cittadinanza onoraria.

2. La proposta per il conferimento della cittadinanza può essere fatta dal Sindaco, dalla Giunta Comunale o da una richiesta di almeno cento cittadini .

3. Essa viene deliberata dal Consiglio Comunale con il voto unanime dei Consiglieri e viene attribuita dal Sindaco in una successiva seduta del Consiglio Comunale aperta al pubblico, provvedendo poi ad iscrivere il nominativo in uno speciale Registro dei Cittadini Onorari.

Art. 11 Politiche di Area

1. Il Comune di San Quirico d'Orcia prende parte e promuove le iniziative volte a sviluppare l'associazionismo locale e le forme di collaborazione con gli altri Enti Locali, finalizzate ad un ottimale gestione dei compiti e dei servizi comunali.

Capo III - Statuto e Regolamenti

Art. 12 Statuto

1. Il presente Statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità di San Quirico d'Orcia, ed al Comune che la rappresenta dal dettato della Costituzione e dalla Legge, nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla Legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.

2. Liberamente adottato dal Consiglio Comunale, lo Statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione totale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo Statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo Statuto.

4. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, da un quarto dei componenti assegnati al Consiglio Comunale oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta dal trenta per cento dei cittadini residenti alla data del primo gennaio dell'anno in cui viene presentata.

5. Le proposte di modifica o abrogazione dello Statuto non possono essere presentate prima di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata.

Art. 13 Regolamenti

1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e tale potestà è esercitata nel rispetto della Legge ed in conformità ai principi del presente Statuto.

2. I Regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della delibera dell'organo competente che li approva.

TITOLO II - Istituti di partecipazione, Difensore Civico e diritto di accesso

Capo I - Partecipazione popolare

Art. 14 Diritto alla partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività gestionali inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

Art. 15 Valorizzazione delle associazioni

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori sociale educativo e sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli, nonché ogni altra forma di associazione che ispirandosi a valori laici o religiosi persegua fini a carattere umanitario. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti sopra citati.

Art. 16 Organismi di partecipazione

1. Il Comune può costituire e promuovere, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni, comitati di gestione sociale e gruppi di lavoro a dimensione Comunale.

Art. 17 Consultazioni

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di partecipazione, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati e può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste e lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

Art. 18 Istanze e petizioni

1. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Sindaco che, verificatane l'ammissibilità, le trasmette all'organo competente per materia, tenuto a rispondere entro trenta giorni. Il Regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

Art. 19 Proposte di iniziativa popolare

1. I residenti, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare,

finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione e le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Capo II - Referendum

Art. 20 I Referendum.

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di Referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I Referendum abrogativi dovranno interessare i Regolamenti e i provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. E' indetto altresì Referendum, su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano:
 - a) un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.
3. La proposta soggetta a Referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto a voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta al Referendum.
5. Il Regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, anche il procedimento per la verifica della regolarità e delle richieste di Referendum.

Art. 21 Limiti al Referendum

1. Il Referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di Regolamento del Consiglio.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle deliberazioni consiliari.

Art. 22 Presentazione dei Referendum

1. Una proposta di Referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di tre anni.
2. Un Referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente Referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Capo III - Diritto di accesso e procedimento amministrativo

Art. 23 Accesso agli atti, strutture e servizi

1. Gli atti del Comune sono pubblici ed il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso e specifica

le categorie di documenti esclusi dall'accesso stabilendo inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

3. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi l'esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso dei costi.

Art. 24 Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio.

Art. 25 Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per Legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente individuabili. Il Regolamento può prevedere forme idonee di pubblicità collettiva.

Capo IV - Difensore Civico

Art. 26 Ruolo del Difensore Civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore Civico, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

Art. 27 Requisiti del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è scelto tra persone di adeguata competenza giuridico-amministrativa, che diano garanzia di indipendenza ed imparzialità oltre che di specifiche esperienze professionali attinenti all'incarico e che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale, stabiliti dalla Legge, e non rivestano tale carica nel Comune.

2. Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.

Art. 28 Elezione e durata dell'incarico

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati ed ha un incarico a tempo determinato che non può eccedere la durata del mandato amministrativo del Consiglio che lo elegge. Può essere rieletto una sola volta e può essere revocato

dalla carica con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi.

2. L'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico può avvenire anche in forma associata con altri Comuni, ed in tal caso i rapporti intercorrenti tra gli Enti saranno regolati da apposita convenzione.

3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del Difensore Civico, per quanto non disciplinato dal presente Statuto, possono ulteriormente essere disciplinati da un apposito Regolamento o dalla convenzione per la gestione in forma associata con altri Enti Locali.

Art. 29 Prerogative e funzioni

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia, e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune. Allo stesso compete la tutela contro ogni atto o comportamento lesivo, attivo o omissivo, dell'amministrazione Comunale e delle altre pubbliche amministrazioni.

2. Egli segnala ai Responsabili degli Uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati. Sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti. Invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti. Effettua il controllo eventuale di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio ai sensi dell'art.17, commi 38 e 39 della Legge 15.5.1997, n.127.

3. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il Difensore Civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

4. Sono esclusi dalla competenza del Difensore Civico:

- a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;
- b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

TITOLO III - Ordinamento istituzionale

Capo I - Organi Istituzionali

Art. 30 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco ed i loro poteri e le attribuzioni ed i rapporti fra gli organi sono stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Capo II - Consiglio Comunale

Art. 31 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è diretta espressione, democraticamente eletto, della comunità locale e determina l'indirizzo e il controllo politico-amministrativo del Comune.

2. Esso ha la competenza esclusiva negli atti espressamente indicati dalla Legge, e

vigila sulla effettiva e puntuale applicazione degli indirizzi generali, dei piani e dei programmi deliberati.

3. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, ed in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Sindaco. Nel caso in cui la carica di Vice Sindaco sia attribuita ad un Assessore esterno, il Presidente (Sindaco) assente o impedito è sostituito dal Consigliere Anziano secondo la definizione di legge.

Art. 32 Composizione, elezione ed insediamento

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla Legge, che disciplina inoltre le norme relative alle modalità di presentazione delle candidature, alle operazioni di voto e di scrutinio, all'attribuzione dei seggi.

2. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Nel corso della seduta di insediamento il Consiglio procede ai seguenti adempimenti:

a) convalida degli eletti;

b) comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di Vice Sindaco e di Assessore;

c) presentazione, da parte del Sindaco, degli indirizzi generali di governo dell'amministrazione;

d) discussione sugli indirizzi proposti dal Sindaco ed approvazione dei medesimi con documento finale, votato per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 33 Durata incarica e scioglimento

1. Il mandato del Consiglio Comunale è stabilito dalla Legge ed il Consiglio rimane in carica sino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. La Legge stabilisce le procedure per lo scioglimento del Consiglio, per la decadenza del Consiglio e dei singoli Consiglieri e gli eventuali provvedimenti di sospensione dei Consiglieri e di nomina di un commissario, il rinnovo degli organi.

3. I Consiglieri comunali decadono ove non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificati motivi. La decadenza del Consigliere è pronunciata dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei voti e previa verifica delle giustificazioni addotte dal Consigliere.

Art. 34 Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato e la posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge, che determina inoltre le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, lo status giuridico e le indennità spettanti per lo svolgimento delle loro funzioni.

2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa in tutte le materie di competenza consiliare e possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nel corso di ciascuna seduta del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

3. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

4. Un quinto dei Consiglieri comunali assegnati può richiedere il controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo, entro dieci giorni dall'affissione all'albo

pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della Giunta e del Consiglio inerenti:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di valore superiore alla soglia comunitaria;
- b) assunzioni del personale piante organiche e relative variazioni.

Art. 35 Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, istituite all'inizio di ogni mandato amministrativo con criterio proporzionale, comunque in modo da assicurare al loro interno il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza e la presenza di ciascun gruppo. Il numero delle commissioni permanenti e le rispettive materie di competenza sono determinati al momento della loro istituzione. Alle commissioni consiliari permanenti sono affidati compiti di supporto all'attività del Consiglio Comunale e all'esercizio delle prerogative dei Consiglieri. Svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare;
- b) nel quadro della funzione di indirizzo possono assumere iniziative propositive, quale l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio;
- c) qualora ne ravvisino la necessità, possono procedere ad audizioni o consultazioni di uffici, organismi, enti o associazioni.

2. Alle commissioni consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.

3. Il Sindaco ed i componenti della Giunta Comunale possono far parte delle commissioni senza diritto di voto. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici.

Art. 36 Convocazione e funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.

2. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati e si svolgono in forma pubblica, tranne i casi previsti dal Regolamento.

3. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal Regolamento.

4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà ulteriormente lo svolgimento delle sedute consiliari, i casi di convocazione obbligatoria, l'istituto della seconda convocazione e le norme sullo svolgimento delle riunioni. Detto Regolamento disciplina inoltre l'istituto della mozione di sfiducia, rispetto alla quale il Sindaco non viene computato per la determinazione dei Consiglieri legittimati a presentarla.

5. La convocazione del Consiglio Comunale può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri assegnati e deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

Art 37 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alla elezione e dai relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste

elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

4. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

5. I gruppi consiliari, nel caso siano composti da più di due Consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco.

6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale sono inviate in elenco ai Capigruppo Consiliari ed il testo viene messo a loro disposizione presso la sede Comunale.

Capo III - Giunta Comunale

Art. 38 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferite dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali

2. La Giunta Comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al Consiglio Comunale o attribuiti alla competenza del Sindaco, degli organi del decentramento, del Segretario Comunale o dei responsabili delle Posizioni Organizzative (funzionari dirigenti).

3. Nei confronti del Consiglio la Giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del Consiglio.

Art. 39 Composizione della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 4 (quattro). Uno degli assessori, assume, su nomina del Sindaco, la carica di Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati alla carica di Assessore cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere previsti dalla Legge, anche fuori dai componenti del Consiglio Comunale e senza alcun ulteriore vincolo.

Art. 40 Nomina della Giunta

1. Il Vice Sindaco e gli assessori componenti la Giunta Comunale sono nominati e revocati dal Sindaco. La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 41 Cessazione e Revoca dalla carica di Assessore

1. L'Assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il Sindaco può provvedere alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

3. L'Assessore può essere revocato dal Sindaco, e la revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 42 Decadenza della Giunta

1. La Giunta Comunale decade:

- a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
- b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia;
- c) qualora si proceda allo scioglimento del Consiglio.

Art. 43 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Le sedute sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
2. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.
3. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la soprintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al Consiglio Comunale.

Capo IV - Sindaco

Art. 44 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente soprintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitagli dalla Legge e può, in tale veste adottare provvedimenti contingibili ed urgenti.
2. Il Sindaco esercita inoltre tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti fermo restando il potere di delegare, con proprio provvedimento, lo svolgimento temporaneo delle proprie funzioni ad assessori.
3. Il Sindaco può conferire ad uno o più Consiglieri, l'incarico di coadiuvarlo nell'esercizio di funzioni amministrative inerenti specifiche attività o servizi senza attribuire ai medesimi alcun potere a rilevanza esterna.

Art. 45 Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte secondo le disposizioni dettate dalla Legge, che ne disciplina inoltre durata in carica, eleggibilità, incompatibilità ed attribuzioni. Assume le funzioni dopo aver prestato giuramento, secondo le modalità previste dalla Legge e resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

Art. 46 Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al Consiglio. Nei casi previsti dal comma 1 la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio. Fino a tale termine le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. La decadenza del Sindaco è inoltre determinata:
 - a) dallo scioglimento del Consiglio Comunale;
 - b) dall'approvazione della mozione di sfiducia.

Art. 47 Vice Sindaco

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di Legge. Il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dagli assessori, secondo l'ordine di anzianità, rappresentata dall'età.
3. In mancanza anche degli assessori fa le veci del Sindaco il Consigliere anziano, cioè colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, escluso il Sindaco neo eletto ed i cittadini candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

TITOLO IV - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi**Art. 48 Principi organizzativi**

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.
L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità.
2. L'azione amministrativa è fondata sul principio di distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro, attuando la distinzione delle funzioni in capo agli organi politici dalle funzioni in capo alla struttura organizzativa.

Art. 49 Regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina altresì le attribuzioni ed i compiti del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi, che sono tenuti ad assicurare la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa. Il Regolamento può prevedere che gli uffici e i servizi siano raggruppati per aree o settori, strutture organizzative di massima dimensione a cui sarà preposto un responsabile.
2. Ai Responsabili degli Uffici e Servizi, sono demandati il potere di rappresentanza dell'Ente e l'adozione di atti a rilevanza esterna, nel rispetto delle attribuzioni proprie del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco.
3. Il Regolamento sopra indicato disciplinerà altresì la eventuali figura del Direttore Generale, stabilendo inoltre le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità gestionale con la possibilità di conferire tali incarichi a tempo determinato.

Art. 50 Svolgimento dell'attività gestionale

1. L'attività gestionale del Comune si uniforma ai principi, alle attribuzioni ed ai limiti

1. Il Revisore è scelto secondo le modalità indicate dalla Legge.
2. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienze. La sua rielezione è consentita una sola volta.
3. Il Revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

Art. 55 Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si esercita sull'attività amministrativa e gestionale del Comune ed è svolto con cadenza periodica definita dal Regolamento di Contabilità.

Art. 56 Responsabilità amministrativa

1. Lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva, al pari di quello dello svolgimento di lavoro dipendente presso il Comune e dello svolgimento del servizio di Tesoreria, comporta l'assunzione della responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile.
2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto, e la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non estensibile agli eredi.

TITOLO V - Rapporti tra enti

Art. 57 Collaborazione tra Enti Locali

1. Il Comune di San Quirico d'Orcia partecipa, privilegia e sostiene le forme di collaborazione tra Enti Locali, con particolare riguardo ai Comuni ANPIL "Val d'Orcia", agli altri Comuni della Provincia di Siena e all'Amministrazione Provinciale di Siena nell'ambito delle norme di cui al titolo primo del presente Statuto.

Art. 58 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, reciproci obblighi e garanzie.

Art. 59 Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono promossi per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici.
2. Ove il Comune di San Quirico d'Orcia abbia la competenza primaria o prevalente in materia, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

3. L'accordo è definito e sottoscritto dal Sindaco dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate e dei soggetti pubblici cui l'accordo ponga obblighi o adempimenti.

4. Il contenuto dell'accordo, nel rispetto della normativa vigente, deve prevedere i programmi da realizzare, gli obblighi dei partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari, e gli strumenti per la soluzione dei conflitti.

TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Art.. 60 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è approvato dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dalla Legge. In tal senso lo Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affisso all'Albo Comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore, in ogni sua parte, il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

3. L'entrata in vigore del presente Statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la Legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.